



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 15 GENNAIO 2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dei debiti transatti ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12.45 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L.");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del T.U.E.L., in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata, in sostituzione, la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato, in sostituzione, il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 2 del 15.7.2019, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività maturate entro il 31.12.2018, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L. in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

GA
H R

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che: *«Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*
 - a. *i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
 - b. *i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*
 - c. *i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7»;*
- l'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L. nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : *«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori»;*
- il titolo VIII, capi II e III, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il d.P.R. 24. 8.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97;
- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 254, comma 1, del T.U.E.L. prevede che l'organo straordinario della liquidazione è tenuto a provvedere all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria di liquidazione dell'indebitamento;
- l'art. 258 del T.U.E.L. prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *«L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione»;*
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del T.U.E.L. prevede un'offerta transattiva, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a

At
y
P

CONSIDERATO di dover assolvere, in adesione al meccanismo di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, al versamento dell'iva direttamente in favore dell'Erario dello Stato a mezzo F24EP entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione dei mandati di pagamento;

DATO ATTO che le somme spettanti al creditore censito al n. 10 della gestione liquidatoria sono da trasferire al comune di Quarto, nella misura transatta maggiorata dell'onere a carico dell'Ente per INPS gestione separata, per consentirne i connessi adempimenti fiscali;

CONSIDERATO, altresì, di dover ottemperare, ove previsto, agli obblighi di verifica delle situazioni di regolarità fiscale e contributiva a carico dei medesimi creditori prima del pagamento provvedendo, in caso di segnalazione di irregolarità, ad effettuare il conseguente versamento sostitutivo previsto dalla norma;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme nelle misure transatte a favore dei creditori di cui all'unito elenco "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, previa verifica delle situazioni di regolarità fiscale e contributiva;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ammettere alla massa passiva della liquidazione del comune di Quarto i debiti di bilancio e fuori bilancio accertati nella misura indicata in premessa a fianco del creditore, per un importo complessivo di euro 98.638,95;
3. di liquidare e pagare, per quanto esposto in narrativa, a tacitazione e saldo di ogni pretesa, dei suddetti debiti relativi ai creditori di cui all'allegato elenco "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, nella misura transatta per l'importo lordo affianco a ciascuno di essi indicato, per complessivi euro 59.016,36 lordi, previa verifica della regolarità fiscale e contributiva nelle ipotesi previste dalla normativa vigente effettuando, in caso di segnalazione di irregolarità, il conseguente versamento sostitutivo previsto dalla norma;
4. di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione;
5. di trasferire al comune di Quarto la complessiva somma di euro 8.888,32, comprensiva di oneri INPS, affinché provveda ai pagamenti indicati ponendo a carico dell'Ente tutti gli adempimenti fiscali e dichiarativa conseguenti;
6. di includere i suddetti debiti, ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L., nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente e di notificarlo al Sindaco del comune di Quarto, al Segretario Generale, ai Responsabili di area dell'Ente.

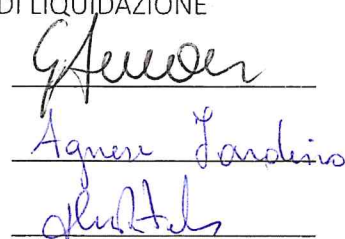
Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo



mettere a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;

- in base al comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- con deliberazione n. 17 del 1.7.2021 questo Organo straordinario di liquidazione ha proposto all'Ente comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI

- la deliberazione n. 134 del 31.12.2021 con la quale la Giunta Comunale del comune di Quarto ha deliberato l'accoglimento della proposta di adozione della predetta modalità semplificata di liquidazione, individuando le risorse finanziarie necessarie alla gestione della procedura semplificata;
- gli atti deliberativi nn. 30 del 4.9.2023 e 43 del 31.10.2024 di questa Commissione con i quali sono stati approvati i criteri per la gestione semplificata di liquidazione e di proposizione ai creditori della proposta transattiva formulata ai sensi dell'art. 258 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che a partire dal 2.12.2024 questa Commissione ha iniziato a formulare proposte di transazione ai creditori per debiti di bilancio e fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. secondo i criteri fissati con le richiamate deliberazioni nn. 30/2023 e 43/2024;

CONSIDERATO che, come risulta agli atti di questa Commissione, i seguenti creditori

FASC.	CREDITORE	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	CREDITO ACCERTATO (lordo iva, se dovuta)	di cui IVA, se dovuta
4	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6.765,20	1.172,20
5	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	46.401,79	
7	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	23.548,92	4.246,52
8	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.440,80	800,80
10	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.920,00	
28	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.737,65	
122	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.824,59	
TOTALE COMPLESSIVO			98638,95	

hanno accettato l'offerta transattiva a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti della proponente Commissione e del comune di Quarto, dichiarando espressamente di rinunciare ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive anche eventualmente intraprese, comprese quelle per ottenere la rivalutazione del credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute;

CONSIDERATO che gli stessi creditori hanno espressamente liberato da ogni obbligazione la Commissione straordinaria di liquidazione ed il comune di Quarto nei confronti dei quali espressamente hanno dichiarato di essere interamente soddisfatti con il pagamento delle somme oggetto di transazione in relazione ai crediti vantati per atti e fatti di gestione verificatisi entro la data del 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO della dichiarazione del regime fiscale resa, ove richiesta, dai creditori esercenti arti o professioni, in particolare con riferimento alla eventuale imponibilità iva dei compensi non ancora fatturati ovvero all'ascrivibilità dei compensi alla gestione separata INPS;

GA
MFR

ELENCO A) ALLA DELIBERA N. 64 DEL 15 GENNAIO 2025

FASC.	CREDITORE	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	CREDITO ACCERTATO (lordo iva, se dovuta)	CREDITO LIQUIDATO	di cui IVA scissione pagamenti
4	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6.765,20	3.355,80 *	0,00
5	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	46.401,79	27.841,07	0,00
7	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	23.548,92	14.129,35	0,00
8	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.440,80	2.664,48	0,00
10	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13.920,00	8.888,32 **	0,00
28	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.737,65	1.042,59	0,00
122	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1.824,59	1.094,75	0,00
TOTALI COMPLESSIVI			98638,95	59016,36	0

* importo liquidato al netto dell'iva in quanto non imponibile (adesione regime c.d. "forfettario")

** importo maggiorato della quota di contributi INPS gestione separata a carico dell'Ente

44
GA
R-1

